

a cura di **Marco Fabrizio**, *avvocato in Roma*

31
MARZO

Grandi impianti di combustione: prima rata tassa sulle emissioni di anidride solforosa e sugli ossidi di azoto e conguaglio

Ai sensi dell'art. 17, commi 29-33, della legge n. 449/1997, e art. 4, D.P.R. n. 416/2001, gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE (potenza termica pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e destinati alla produzione di energia, a eccezione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione) e art. 1, comma 3, D.P.R. n. 416/2001, devono versare entro il 31 marzo 2014, a titolo di acconto, la prima rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). Entro la stessa data, gli stessi soggetti sono tenuti anche al versamento del conguaglio annuale relativo ai versamenti dell'anno precedente. Le somme eventualmente versate in eccedenza saranno detratte dal versamento della prima rata di acconto e, se necessario, dalle rate successive, ovvero dovranno essere restituite mediante rimborso. In caso di cessazione dell'attività dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo dovranno essere effettuati nei due mesi successivi. In caso di cessazione dell'impianto ad altro soggetto, le rate di acconto dovute dal cessionario dovranno essere calcolate sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione relativa alle emissioni dell'anno precedente presentata dal cedente. In caso, infine, di attivazione di un nuovo impianto, le rate di acconto saranno calcolate sulla base delle emissioni presunte di SO₂ e NO_x.

La prossima scadenza è il 30 giugno 2014, per la rata trimestrale, e il 31 marzo 2015, per il conguaglio annuale.

Grandi impianti di combustione: prima rata "carbon tax" e conguaglio

Ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva 88/609/CEE devono versare il primo acconto dell'imposta sui consumi di carbone, di coke di petrolio, di bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (*orimulsion*), impiegati negli impianti di combustione nell'anno precedente. Entro la stessa data gli stessi soggetti sono tenuti anche al versamento del conguaglio annuale relativo ai versamenti dell'anno precedente, presentando l'apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Le somme eventualmente versate in eccedenza saranno detratte dal versamento della prima rata di acconto e, dove necessario, dalle rate successive. In caso di cessazione dell'attività dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo dovranno essere effettuati nei due mesi successivi.

La prossima scadenza è il 30 giugno 2014, per la rata trimestrale, e il 31 marzo 2015, per il conguaglio annuale.

Relazione annuale sul biossido di titanio

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 100/1992, tutti i soggetti che effettuano operazioni di scarico o di stoccaggio di biossido di titanio devono trasmettere entro il 31 marzo alla regione o provincia autonoma di appartenenza, la Relazione annuale sulla tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell'anno solare precedente.

La prossima scadenza è il 31 marzo 2015.

ADEMPIMENTI E SCADENZE